

 GRUPPO RETIAMBIENTE	Regolamento sul divieto di pantouflage	Codice	REG22 Rev. 00
---	---	--------	------------------

GRUPPO RETIAMBIENTE

Regolamento sul divieto di pantouflage

 GRUPPO RETIAMBIENTE	Regolamento sul divieto di pantouflage	Codice	REG22 Rev. 00
---	---	--------	------------------

Stato revisioni

Rev.	Data approvazione	Descrizione	Elaborazione	Verifica	Approvazione
			<i>RPCT</i>	<i>Direttore Generale</i>	<i>Consiglio di Amministrazione</i>
00	28/01/2025	Prima emissione	FIRMATO IN ORIGINALE	FIRMATO IN ORIGINALE	Verbale del CdA del 28/01/2025

 GRUPPO RETIAMBIENTE	Regolamento sul divieto di pantouflage	Codice	REG22 Rev. 00
---	---	--------	------------------

Sommario

1. Quadro normativo di riferimento	4
2. Come si applica il divieto di pantouflage.....	5
3. A quali “dipendenti pubblici” si applica il divieto di pantouflage	5
4. I poteri autoritativi e negoziali	7
5. Misure per la prevenzione del divieto di pantouflage.....	8
6. Modello operativo per la verifica sul divieto di pantouflage	10

 GRUPPO RETIAMBIENTE	Regolamento sul divieto di pantouflage	Codice	REG22 Rev. 00
---	---	--------	------------------

1. Quadro normativo di riferimento

Come previsto dall'ANAC nel PNA 2022 e nelle Linee guida sul c.d. divieto di pantouflage di cui alla Delibera n. 493 del 25/09/2024, tra le misure di prevenzione della corruzione particolare rilievo assume il divieto di pantouflage. In particolare, tale misura agisce sulla fase successiva alla cessazione del rapporto di lavoro/consulenza con una pubblica amministrazione.

Si tratta di un'ipotesi di incompatibilità successiva che si affianca e si aggiunge ai meccanismi di "inconferibilità", ossia i divieti temporanei di accesso ad una carica o ad un incarico, e di "incompatibilità", ossia il divieto di cumulo di più cariche o incarichi, previsti dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico*". Tali misure hanno il comune fine di neutralizzare possibili conflitti di interesse nello svolgimento delle funzioni e di incarichi attribuiti a un dipendente pubblico al fine di salvaguardare l'imparzialità dell'azione amministrativa.

La disciplina del pantouflage è contenuta agli artt. 53, co. 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 e 21 del d.lgs. n. 39/2013, di seguito riportati.

Art. 53. Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

[..]

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 21. Applicazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001

1. Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico.

La ratio della norma è quella di scoraggiare comportamenti impropri dei dipendenti pubblici che, facendo leva sulla propria posizione all'interno dell'amministrazione, potrebbero precostituirsi situazioni vantaggiose, con la prospettiva di un incarico/rapporto di lavoro presso l'impresa o il soggetto privato con cui entrano in contatto esercitando poteri autoritativi o negoziali. In altri termini, il legislatore ha inteso eliminare la convenienza di accordi fraudolenti per il dipendente pubblico e il

 GRUPPO RETI AMBIENTE	Regolamento sul divieto di pantouflage	Codice	REG22 Rev. 00
--	---	--------	------------------

rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti sullo svolgimento dei compiti assegnati al dipendente di un'amministrazione, anche avvantaggiandosi successivamente delle relazioni che il dipendente ha maturato all'interno dell'amministrazione.

2. Come si applica il divieto di pantouflage

Le Società del Gruppo RetiAmbiente sono esposte al divieto di pantouflage:

- **in entrata**, nel caso intendano assumere o affidare un'attività professionale ad uno dei soggetti di cui al par. 2.2. (provenienti da Pubbliche amministrazioni¹, enti pubblici economici e non ed enti di diritto privato in controllo pubblico) nell'ipotesi in cui questi abbiano esercitato un potere autoritativo o negoziale nei confronti della Società stessa del Gruppo;

- **in uscita**, al momento della cessazione del rapporto di lavoro o dell'incarico per i soggetti indicati dal d.lgs. 39/2013 e citati al par. 2.2. Difatti, si evidenzia che la Capogruppo e le SOL non rientrano nella categoria di Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2 del d.lgs. n. 165/2001. Tuttavia, la previsione dell'art. 21 del D.lgs. 39/2013 implica che il divieto di pantouflage, nella Capogruppo e nelle SOL, debba essere rispettato dai soggetti che rivestono gli incarichi di cui all'art. 1 del D.lgs. 39/2013.

3. A quali “dipendenti pubblici” si applica il divieto di pantouflage

Divieto di pantouflage “in entrata”

Il divieto di pantouflage “in entrata” si applica ai seguenti “dipendenti pubblici”:

A. Con riferimento alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2 d.lgs. n. 165/2001¹:

- ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- al personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o autonomo;
- ai titolari degli incarichi di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 39/2013 ovvero:

a. gli incarichi amministrativi di vertice, ossia gli incarichi di livello apicale, o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione. A tal fine, occorre fare riferimento alla definizione contenuta nell'art. 1, co. 2, lett. i), del d.lgs. n. 39/2013 che definisce quali «incarichi amministrativi di vertice», quelli di Segretario generale, Capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni.

b. gli incarichi dirigenziali interni, che l'art. 1, co. 2, lett. j) del d.lgs. n. 39/2013 elenca, ovvero gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale

¹ Si tratta di tutte le amministrazioni dello Stato, compresi istituti, scuole e istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'ARAN, le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 3008, ed il CONI.

 GRUPPO RETI AMBIENTE	Regolamento sul divieto di pantouflage	Codice	REG22 Rev. 00
--	---	--------	------------------

nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione. Si tratta, ad esempio, dei dirigenti di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 165/2001;

c. gli incarichi dirigenziali esterni, definiti dall'art. 1, co. 2, lett. k) del d.lgs. n. 39/2013, cioè gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni. Possono citarsi al riguardo gli incarichi dirigenziali assegnati, in caso di carenza di organico, a soggetti in possesso di determinati requisiti ai sensi dell'art. 19, co. 6, del d.lgs. n. 165/2001 e gli incarichi cd. a contratto affidati a soggetti individuati in base ad appositi regolamenti ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. n. 267/200012.

B. Con riferimento agli enti pubblici economici e agli enti di diritto privato in controllo pubblico:

- i titolari degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013 richiamati dall'art. 21 dello stesso decreto ovvero:

a. gli incarichi amministrativi di vertice, di livello apicale, conferiti a soggetti interni o esterni all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;

b. gli incarichi di amministratore, quali gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato;

c. gli incarichi dirigenziali interni ed esterni.

d. i soggetti esterni con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o autonomo.

I soggetti sopra individuati sono destinatari del divieto laddove esercitino poteri autoritativi e/o negoziali nei confronti delle Società del Gruppo RetiAmbiente presso cui sono poi chiamati a svolgere un incarico/prestare servizio.

L'occasionalità dell'attività svolta nell'ente in provenienza non influisce sull'applicazione o meno del divieto.

L'ANAC ritiene che il divieto di pantouflage non si applichi alle società *in house* in quanto tali enti costituiscono *longa manus* delle PA. Lo svolgimento di incarico in una società *in house* è comunque volto al perseguimento di interessi pubblici. Non si configura, dunque, quella contrapposizione tra interesse pubblico/privato che costituisce il presupposto per l'applicazione del divieto di *pantouflage*.

 GRUPPO RETI AMBIENTE	Regolamento sul divieto di pantouflage	Codice	REG22 Rev. 00
--	---	--------	------------------

Pertanto, l'applicazione del divieto di *pantouflage* alle società *in house* quali enti in destinazione è di norma da ritenersi escluso, salvo che non si accerti nel caso concreto la sussistenza di un dualismo di interessi.

Sulla base di quanto sopra esposto, in linea generale, il divieto di pantouflage non si applica ai passaggi di personale tra le Società del Gruppo RetiAmbiente né agli ex dipendenti dei Comuni Soci di Retiambiente S.p.A. e / o ATO Toscana Costa, rendendosi tuttavia necessario procedere con la verifica dei casi concreti per verificare l'eventuale sussistenza di un dualismo di interessi.

Divieto di pantouflage “in uscita”

Nelle Società del Gruppo RetiAmbiente i soggetti a cui si applica il divieto di pantouflage “in uscita” sono:

- gli Amministratori;
- i Direttori generali;
- i Dirigenti ovvero i soggetti, anche non dirigenti, cui siano affidati incarichi di funzione dirigenziale (sia interni che esterni);
- ai soggetti, con qualifica di Quadro, cui siano stati delegati poteri di spesa;
- i soggetti a cui sia affidato il ruolo di Responsabile unico del progetto e di Responsabile per la fase di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione;
- al Direttore dell'esecuzione del contratto o Direttore Lavori. Le regole in materia di pantouflage si applicano con riferimento all'appaltatore, fornitore, consulente comunque denominato rispetto al quale è stata esercitata l'attività di controllo nello svolgimento dei ruoli di cui sopra. La regola si applica entro i 6 mesi dalla cessazione del ruolo di DEC/DL.

4. I poteri autoritativi e negoziali

Il potere autoritativo e negoziale implica l'adozione di provvedimenti atti ad incidere unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari. Tra queste situazioni può ricomprendersi la conclusione di contratti per l'acquisizione di beni e servizi o la realizzazione di lavori per la PA e l'adozione di provvedimenti che producono effetti favorevoli per il destinatario e quindi anche atti di autorizzazione, concessione, sovvenzione, sussidi, vantaggi economici di qualunque genere.

La valutazione deve essere effettuata caso per caso al fine di individuare correttamente gli atti adottati nell'esercizio di quei poteri autoritativi e negoziali che costituisce il presupposto del divieto di *pantouflage*.

Sono stati ricondotti a tale ambito, dall'Autorità, gli atti adottati non solo dai titolari di incarichi dirigenziali, ma anche dai titolari di incarichi amministrativi di vertice, in virtù dei compiti di estremo rilievo loro conferiti e in ragione del peso determinante che potrebbero avere sull'adozione di decisioni/provvedimenti della propria amministrazione/ente.

 GRUPPO RETIAMBIENTE	Regolamento sul divieto di pantouflage	Codice	REG22 Rev. 00
---	---	--------	------------------

Sono riconducibili tra gli atti espressione di tali poteri nello svolgimento della funzione pubblica quelli adottati dal Responsabile unico del progetto (art. 15 d.lgs. 36/2023), nelle diverse fasi del procedimento di gara, dalla predisposizione alla pubblicazione del bando di gara, dall'aggiudicazione dell'appalto alla fase di gestione del contratto.

L'Autorità ha invece escluso costituisca espressione di poteri autoritativi e negoziali di cui all'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001 l'adozione di atti di carattere generale ovvero di quei provvedimenti destinati ad una pluralità di soggetti non necessariamente determinati nel provvedimento, ma determinabili a posteriori.

Diversamente, gli atti endoprocedimentali obbligatori (ad esempio: pareri, perizie, certificazioni) - la cui adozione è tale da incidere in maniera significativa sul contenuto della decisione oggetto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto da altri – sono stati ritenuti espressione di poteri autoritativi e negoziali.

Infine, gli atti adottati nell'esercizio di poteri ispettivi (sia quelli che si collocano nella fase istruttoria di un procedimento finalizzato all'emanazione di un provvedimento distinto dalle ispezioni stesse sia gli atti che configurano un vero e proprio procedimento dotato di autonomia che si conclude con l'emanazione di un provvedimento amministrativo) sono ritenuti da ANAC come espressione di un potere capace di incidere in maniera determinante sulla decisione finale.

Nelle Società del Gruppo RetiAmbiente, per quanto riguarda il divieto di pantouflage “in uscita”, gli atti esercizio di poteri autoritativi e negoziali rilevano solo se posti in essere dai soggetti specificati al § 3.

5. Misure per la prevenzione del divieto di pantouflage

Le Società del Gruppo RetiAmbiente assicurano il rispetto delle seguenti misure di prevenzione per assicurare il rispetto del divieto di pantouflage:

MISURA	RESPONSABILE	TEMPISTICA
<i>Misure per la prevenzione del divieto di pantouflage “in entrata”</i>		
Inserimento di apposite clausole nei bandi di selezione del personale, sia di livello dirigenziale che non dirigenziale, che prevedono specificamente il divieto di pantouflage	Responsabile risorse umane di ciascuna Società del Gruppo	Ad evento
Acquisizione di una dichiarazione, da parte dei candidati per selezioni esterne di personale, di non incorrere nel divieto di pantouflage	Responsabile risorse umane di ciascuna Società del Gruppo	Ad evento
Acquisizione di una dichiarazione da parte dei consulenti, antecedente all'affidamento dell'incarico, con cui questi dichiarano l'assenza della condizione ostativa del pantouflage	Responsabile approvvigionamenti di ciascuna Società del Gruppo	Ad evento

Regolamento sul divieto di pantouflage

Codice

REG22
Rev. 00

MISURA	RESPONSABILE	TEMPISTICA
Previsione, nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici, di una causa di esclusione per gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali presso la Società stessa negli ultimi tre anni. In particolare, all'operatore economico deve essere richiesto di rendere la dichiarazione (ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. 445/2000) contenuta nel DGUE disvelando se si trovi o meno nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door)	Responsabile approvvigionamenti di ciascuna Società del Gruppo	Ad evento
<i>Misure per la prevenzione del divieto di pantouflage "in uscita"</i>		
Mappatura dei soggetti che esercitano poteri autoritativi o negoziali all'interno della Società e che sono inclusi fra i "dipendenti pubblici" di cui al paragrafo 2.2. (MOD17_PG 107)	Ufficio trasparenza e privacy, per la Capogruppo, e Referente anticorruzione per le SOL	Aggiornamento tempestivo al modificarsi dell'organigramma aziendale
Richiesta di sottoscrizione, entro 15 giorni dalla nomina, ai soggetti interessati dal divieto di pantouflage all'interno della Società, di una dichiarazione con cui si impegnano al rispetto del divieto di <i>pantouflage</i> , allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma. Tale dichiarazione viene acquisita anche per i soggetti che ricoprono alla data di approvazione del presente regolamento gli incarichi interessati dal divieto di pantouflage (MOD15 PTPCT)	- Nel caso degli Amministratori e Direttori generali: Responsabile segreteria organi e affari societari, per la Capogruppo e Referente anticorruzione per le SOL - Nel caso di altri soggetti interessati dal divieto: Responsabile risorse umane di ogni società	Ad evento
Richiesta di sottoscrizione, entro 15 giorni dalla cessazione dal servizio o dall'incarico, ai soggetti interessati dal divieto di pantouflage all'interno della Società, di una dichiarazione con cui si impegnano al rispetto del divieto di <i>pantouflage</i>	- Nel caso degli Amministratori e Direttori generali: Responsabile segreteria organi e affari societari, per la Capogruppo e Referente anticorruzione per le SOL - Nel caso di altri soggetti interessati dal divieto: Responsabile risorse umane di ogni società	Ad evento
Svolgimento di corsi formativi in materia di <i>pantouflage</i> per i dipendenti in servizio o per i soggetti esterni, interessati dal potenziale divieto di pantouflage, nel corso dell'espletamento dell'incarico	RPCT	Entro 6 mesi dall'approvazione del presente regolamento e con aggiornamento almeno biennale

 GRUPPO RETIAMBIENTE	Regolamento sul divieto di pantouflage	Codice	REG22 Rev. 00
---	---	--------	------------------

MISURA	RESPONSABILE	TEMPISTICA
Svolgimento di un'attività di assistenza da parte del RPCT agli "ex dipendenti" che prima di assumere un nuovo incarico vogliano valutare l'eventuale violazione del divieto	RPCT	Ad evento

6. Modello operativo per la verifica sul divieto di pantouflage

L'RPCT, avvalendosi della collaborazione dei Referenti anticorruzione nelle SOL, assicura l'applicazione del seguente modello operativo per verificare il rispetto del divieto di pantouflage "in uscita":

1. Acquisizione delle dichiarazioni di impegno al rispetto del divieto di pantouflage

Gli uffici aziendali, ognuno per quanto di propria competenza, procedono ad acquisire le dichiarazioni indicate nella tabella di cui al paragrafo 4.

2. Verifiche in caso di omessa dichiarazione

L'RPCT effettua verifiche, in via prioritaria, nei confronti dei soggetti di cui al paragrafo 2.2. che non abbiano reso la dichiarazione d'impegno al rispetto del divieto di pantouflage, svolgendo una due diligence sul soggetto. Il Responsabile della richiesta di sottoscrizione delle dichiarazioni procede pertanto a comunicare al RPCT tali casistiche.

Nell'ambito delle proprie verifiche, l'RPCT può raccogliere informazioni utili ai fini della segnalazione ad ANAC circa l'eventuale violazione del divieto di *pantouflage*, anche attraverso l'interrogazione di banche dati, liberamente consultabili o cui abbia accesso per effetto di apposite convenzioni nonché per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali (ad es. Telemaco).

Nel caso in cui dalla consultazione delle banche dati emergano dubbi circa il rispetto del divieto di *pantouflage*, il RPCT, previa interlocuzione con il soggetto interessato, trasmette ad ANAC una segnalazione contenente le predette informazioni.

3. Verifiche nel caso in cui il dipendente abbia reso la dichiarazione di impegno

Qualora i soggetti aziendali interessati abbiano reso la dichiarazione di impegno al rispetto del divieto, l'RPCT svolge un controllo ordinario su un campione annuo pari al 10% dei soggetti che hanno cessato il rapporto di lavoro / incarico con il Gruppo RetiAmbiente, prevedendo una rotazione rispetto al campione verificato l'anno precedente.

Tali verifiche sono svolte preliminarmente mediante la consultazione delle banche dati nella disponibilità della Società. Nel caso in cui dalla consultazione delle banche dati emergano dubbi circa il rispetto del divieto di *pantouflage*, il RPCT, previa interlocuzione con il soggetto dichiarante, trasmette ad ANAC una segnalazione contenente le predette informazioni.

 GRUPPO RETI AMBIENTE	Regolamento sul divieto di pantouflage	Codice	REG22 Rev. 00
---	---	--------	------------------

Laddove i soggetti interessati dal divieto comunichino alla Società, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto, l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, l'RPCT effettua verifiche circa tale comunicazione al fine di valutare se siano stati integrati gli estremi di una violazione della norma sul *pantouflage*. Tali verifiche verranno effettuate tramite la consultazione delle banche dati a disposizione della Società e mediante interlocuzione con il soggetto che ha trasmesso la comunicazione.

Nel caso in cui dalle verifiche svolte emergano dubbi circa il rispetto del divieto di *pantouflage*, il RPCT, trasmette ad ANAC una segnalazione contenente le predette informazioni, informandone comunque l'interessato.

4. Verifiche in caso di segnalazione/notizia circostanziata di violazione del divieto

Nel caso in cui pervengano segnalazioni circa la violazione del divieto di *pantouflage* da parte di un ex dipendente, al fine di scoraggiare segnalazioni fondate su meri sospetti o voci o contenenti informazioni del tutto generiche, il RPCT prende in esame solo quelle ben circostanziate.

Qualora la segnalazione riguardi un ex dipendente che abbia reso la dichiarazione il RPCT - ferma restando la possibilità di consultare le banche dati disponibili presso la Società - previa interlocuzione con l'ex dipendente, può trasmettere una segnalazione ad ANAC.

Nell'ipotesi in cui, invece, non sia stata resa detta dichiarazione, il RPCT, innanzitutto sente l'ex dipendente e, se necessario, procede secondo quanto indicato al punto 2.